

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1485 del 18 settembre 2017

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43. IPAB "Opere Pie d'Onigo" di Pederobba (TV). Vendita al Comune di Pederobba dell'ex Scuola Materna di Onigo. Integrazione DGR n. 774 del 27 maggio 2016.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

Estremi principali dell'istruttoria:

Istanza di autorizzazione n. 2200 del 02 agosto 2016

Verbale della seduta dell'11 aprile 2017 della Commissione tecnica regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28 febbraio 2006.

Con DGR n. 774 del 27 maggio 2016 la Giunta Regionale autorizzava l'Ipab "Opere Pie d'Onigo" di Pederobba (TV) a scegliere autonomamente gli immobili da alienare tra quelli indicati nell'Allegato B parte integrante, il cui valore complessivo non può comunque superare il valore di Euro 4.070.063,00. La stessa DGR stabiliva che l'Ipab è tenuta a comunicare alla Commissione tecnica il bene o i beni di volta in volta alienati, trasmettendo la relativa perizia di stima asseverata, nell'ambito del limite massimo di cui all'importo sopra citato. Inoltre revocava ogni precedente autorizzazione alla vendita all'Ipab "Opere Pie d'Onigo" di Pederobba (TV) rispetto alla quale, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non era ancora seguito l'esercizio del corrispondente diritto.

Con istanza Prot. n. 2200 del 02 agosto 2016 avente Prot. Reg.le n. 297610 del 2 agosto 2016 l'Ipab chiede l'autorizzazione a vendere al Comune di Pederobba l'ex Scuola Materna di Onigo, integrando l'elenco di cui all'Allegato B della DGR n. 774/2016, rimanendo ferma ogni altra condizione dettata dalla citata DGR n. 774/2016. Si tratta in sostanza di integrare oggi col nuovo immobile, l'elenco allora già approvato.

La perizia di stima datata 04 marzo 2016 e rilasciata dal Geom. De Martin Gianluigi incaricato dall'Ente Opere Pie d'Onigo, asseverata dal Funzionario Giudiziario dell'Ufficio Giudice di Pace di Treviso in data 15 luglio 2016, determina il valore dell'immobile ex Scuola Materna di Onigo denominata "Scuola materna C. Jaquillard" in euro 605.054,79 arrotondato ad euro 605.000,00. Tale immobile è così identificato al Catasto Fabbricati:

Comune di Pederobba (TV)

Sezione C Foglio n. 4 mappale 382 sub 2 categoria A/3 consistenza vano 6,5;

Sezione C Foglio n. 4 mappale 382 sub 4 categoria B/5 consistenza mc 3.060;

Sezione C Foglio n. 4 mappale 382 sub 5 BCNC area scoperta di mq. 3.373 comune ai sub 2 e 4.

In relazione a quanto sopra esiste inoltre la perizia redatta da parte del Geom. Francesco De Zen, incaricato dal Comune di Pederobba, asseverata dal Funzionario Giudiziario del Tribunale Ordinario di Treviso in data 16 dicembre 2015 che ha fissato il valore della Scuola Materna "Caterina Jaquillard" in euro 603.015,26 e che tale valore è stato oggetto di provvedimento di congruità positivo rilasciato dall'Agenzia del Demanio, per l'acquisto dell'immobile da parte del Comune.

In conseguenza di ciò l'Ipab ha valutato la possibilità di aderire al prezzo di vendita proposto come sopra dal Comune di Pederobba in euro 603.015,26, data l'esiguità della differenza e perciò lo stesso è stato fissato quale prezzo stabilito della compravendita.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ipab, in data 27 aprile 2017 ha espresso parere favorevole alla vendita.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta dell'11 aprile 2017 e, preso atto del parere dei Revisori e delle loro indicazioni, ha valutato l'istanza esprimendo parere favorevole all'inclusione nell'elenco già autorizzato con DGR n. 774/2016 dall'Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata e poi completate, che vengono riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
- VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
- Vista la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
- VISTA la DGR n. 774 del 27.05.2016;
- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta dell'11 aprile 2017, che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;
- VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di integrare l'elenco di cui all'Allegato B della DGR n. 774/2016, con l'ex Scuola Materna di Onigo, come indicato nell'**Allegato A**;
2. di autorizzare l'Ipab a vendere al Comune di Pederobba l'ex Scuola Materna di Onigo, richiamata al precedente punto 1;

3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 2 della DGR n. 774/2016, come integrata con il presente provvedimento, ha durata biennale dalla data del presente provvedimento e si considera automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
4. di confermare ogni altra condizione dettata dalla citata DGR n. 774/2016;
5. di rammentare che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto, ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.